



COMUNE DI PORPETTO

Provincia di Udine
via Udine, 42 – 33050 Porpetto

C.F. 81001090307 - P.IVA 01241100302

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA'

(adottato con delibera consiliare n. 29 del 17 Ottobre 2013)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA'

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attivazione dei benefici comunali a sostegno della famiglia e della natalità.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. I benefici economici indicati nel presente Regolamento sono concessi ai soggetti residenti nel Comune di Porpetto, a condizione che almeno uno dei genitori sia residente da almeno 1 anno nel territorio nazionale e sia residente nel comune di Porpetto da almeno 6 mesi alla presentazione della domanda. La residenza e la fissa dimora devono essere mantenute per almeno 1 anno dalla erogazione del beneficio economico.
2. I soggetti beneficiari sono individuati e suddivisi in fasce in base a quanto stabilito rispettivamente dall'art. 2 e dall'art. 6 comma 2 del Regolamento per l'attuazione della Carta Famiglia approvato con D.P.G.R. nr. 0347/Pres.dd.30.10.07 pubblicato su BUR nr. 47 dd. 21.11.2007 e s.m. e i.

Art. 3 - Benefici comunali attivabili

1. I benefici attivabili consistono nella concessione di contributi economici a concorso delle spese sostenute, dai soggetti di cui al precedente articolo, per:
 - a) Frequenza di figli alla locale scuola materna;
 - b) Frequenza in asili nido convenzionati con il Comune;
 - c) Frequenza di figli a scuole materne ubicate anche in altro Comune, purchè adeguatamente motivata;
 - d) TARSU ovvero le imposte/tributi nel tempo sostitutive della TARSU.
 - e) Addizionale Comunale IRPEF;

Art. 4 – Determinazione dei benefici.

1. Per le spese di cui al precedente articolo:
 - a) Ai soggetti collocati in fascia ad alta intensità di beneficio (famiglie con tre o più figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00euro) un contributo da un minimo del 20% ad un massimo del 75% delle rette pagate e/o un rimborso dal 20 al 100% dell'importo dovuto e pagato per addizionale comunale IRPEF e TARSU, ovvero le imposte/tributi nel tempo sostitutive della TARSU;
 - b) Ai soggetti collocati in fascia a media intensità di beneficio (famiglie con due figli a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00euro) un contributo da un minimo del 10% ad un massimo del 50% delle rette pagate e/o un rimborso dal 10 al 50% dell'importo dovuto e pagato per addizionale comunale IRPEF e TARSU ovvero le imposte/tributi nel tempo sostitutive della TARSU;
 - c) Ai soggetti collocati in fascia a bassa intensità di beneficio: famiglie con un figlio a carico e ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000,00euro) un contributo fino ad un massimo del 10% delle rette pagate.
2. Non saranno impegnati e liquidati contributi, qualora l'importo spettante risultasse inferiore ad €. 20,00.=

Art. 5 – Bonus bebè

1. A partire dall'esercizio finanziario 2012 può essere concesso alle famiglie il "bonus bebè comunale", che consiste in un contributo una tantum, fino ad un massimo di €. 1.500,00 per ogni nato o adottato tra il 1° novembre e il 31 ottobre, purchè il nominativo del nuovo nato risulti iscritto sia nel registro atti di nascita, sia nell'anagrafe dei residenti (APR) del Comune di Porpetto.
2. Sono esclusi dal bonus bebè comunale le famiglie con ISEE superiore a 30.000,00 euro.
3. I contributi sono assegnati fino a concorrenza dell'importo stanziato annualmente in sede di assestamento del bilancio dell'anno considerato.
4. In sede di prima applicazione l'arco temporale considerato è tra 1° novembre 2011 31.10.2012.

Art. 6 – Modalità di accesso ai benefici comunali.

1. Sulla base di eventuali contributi Regionali e degli importi dei fondi comunali, eventualmente stanziati, annualmente la Giunta Comunale determina:
 - a) I benefici da attivare per l'anno considerato, individuandoli tra quelli di cui al precedente art. 3.
 - b) L'importo massimo concedibile ai soggetti di cui alle fasce individuate nel precedente art. 4.
 - c) Sulla eventuale cumulabilità dei benefici ottenuti, anche su altre norme di settore, dai soggetti di cui all'art 2.
2. I soggetti beneficiari, titolari dell'identificativo in corso di validità, possono ottenere i benefici, presentando apposita domanda secondo le modalità operative stabilite con provvedimento del competente Responsabile di Servizio, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 7 – Disposizioni finali - Entrata in vigore.

1. Per i casi non previsti o rapportabili al presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.